

# Decreto federale concernente l'approvazione dell'ordinanza che stabilisce tasse e indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche

del 5 marzo 1986

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 1877 <sup>1)</sup>  
sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1984 <sup>2)</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

L'ordinanza del 12 novembre 1984 <sup>3)</sup> che stabilisce tasse e indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche è approvata purché sia modificata e completata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 e 4*

<sup>1)</sup> Le tasse d'esame sono stabilite nel modo seguente:

	Fr.
a. Primo propedeutico per medico, dentista e veterinario . . . . .	150
b. Secondo propedeutico per:	
1. medico e dentista . . . . .	310
2. veterinario . . . . .	360
c. Esame finale di medico:	
1. prima parte . . . . .	210
2. seconda parte . . . . .	450
3. terza parte . . . . .	210
d. Esame delle discipline cliniche di base per dentisti . . . . .	230
e. Esame finale di dentista . . . . .	740
f. Esame finale di veterinario:	
1. prima parte . . . . .	410
2. seconda parte . . . . .	690
g. Esame di scienze naturali per farmacisti . . . . .	320
h. Esame delle discipline farmaceutiche di base . . . . .	280
i. Esame di assistente farmacista . . . . .	320
k. Esame finale di farmacista . . . . .	460

<sup>1)</sup> RS 811.11

<sup>2)</sup> FF 1984 III 1078

<sup>3)</sup> RU 1986 817

<sup>4</sup> I candidati che ripetono un esame, o parte degli esami finali di medico o di veterinario, pagano la tassa intera stabilita per tale parte. Per ripetere parte degli esami finali di dentista o di farmacista i candidati debbono pagare:

a. Dentisti:	Fr.
1. prima parte . . . . .	550
2. seconda parte . . . . .	240
b. Farmacisti:	
1. prima parte . . . . .	190
2. seconda parte . . . . .	320

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'indennità degli esaminatori e dei coesaminatori per la preparazione degli esami, la partecipazione agli stessi e la valutazione dei risultati è così stabilita:

a. Esami orali ed esami scritti, secondo il procedimento delle domande brevi-risposte brevi . . . . .	Fr. 11
b. Esami pratici . . . . .	20
c. Esami scritti, secondo il procedimento delle domande varie e risposte a scelta, importo globale . . . . .	2000

*Art. 13*

*Abrogato*

*Art. 16*

<sup>1</sup> I medici, i dentisti, i veterinari ed i farmacisti liberi professionisti che partecipano agli esami, ricevono:

- a. un supplemento del 75% sugli importi indicati all'articolo 7;
- b. un supplemento del 100% sugli importi indicati all'articolo 11.

<sup>2</sup> Se il candidato da esaminare è uno solo, il supplemento è del 150%.

**Art. 2**

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 3 dicembre 1985

Il presidente: Bundi  
Il segretario: Zwicker

Consiglio degli Stati, 5 marzo 1986

Il presidente: Gerber  
Il segretario: Huber

## **Decreto federale concernente l'approvazione dell'ordinanza che stabilisce tasse e indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche del 5 marzo 1986**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	19
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.05.1986
Date	
Data	
Seite	93-94
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 063

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.